

b) al paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Ad eccezione del tonno all'olio di oliva di cui al regolamento (CEE) n. 1536/92 del Consiglio (*) e delle sardine all'olio di oliva di cui al regolamento (CEE) n. 2136/89 del Consiglio (**), se la presenza di oli di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del presente regolamento in un prodotto alimentare diverso da quelli indicati al paragrafo 1 del presente articolo è evidenziata sull'etichetta, al di fuori della lista degli ingredienti, attraverso termini, immagini o simboli grafici, la denominazione di vendita del prodotto alimentare è seguita direttamente dall'indicazione della percentuale di oli di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del presente regolamento rispetto al peso netto totale del prodotto alimentare.

(*) GU L 163 del 17.6.1992, pag. 1.

(**) GU L 212 del 22.7.1989, pag. 79.»

c) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le denominazioni di cui all'articolo 3, primo comma, possono essere sostituite dai termini "olio di oliva" sull'etichetta dei prodotti di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.

Tuttavia, in caso di presenza di olio di sansa di oliva, i termini "olio di oliva" sono sostituiti dai termini "olio di sansa di oliva";

d) è aggiunto il seguente paragrafo 4:

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 marzo 2009.

«4. Le informazioni di cui all'articolo 3, secondo comma, possono non figurare sull'etichetta dei prodotti di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.»

6) all'articolo 8, paragrafo 2, la lettera b), è sostituita dalla seguente:

«b) da un'organizzazione di operatori dello Stato membro prevista all'articolo 125 del regolamento (CE) n. 1234/2007;»;

7) all'articolo 9, paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Per le verifiche delle indicazioni di cui agli articoli 4, 5 e 6, gli Stati membri interessati possono stabilire un regime di riconoscimento delle imprese i cui impianti di confezionamento sono situati sul loro territorio.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1º luglio 2009.

In deroga al secondo comma, i prodotti legalmente fabbricati ed etichettati nella Comunità o legalmente importati nella Comunità e immessi in libera pratica anteriormente al 1º luglio 2009 possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione

